



COMUNE DI MEANA DI SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 26.04.2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI CON METODO ARERA MTR-2 PERIODO 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisei del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES\ASS
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO	P
2	ALLEMANO Fulvia	CONSIGLIERE	P
3	BORETTI Claudia	CONSIGLIERE	P
4	COTTERCHIO Ivo	CONSIGLIERE	P
5	GERARDI Laura Maria	CONSIGLIERE	P
6	CARTA MIRCO	CONSIGLIERE	P
7	LUCIANO Pasquale	CONSIGLIERE	P
8	TOTINO Roberto	CONSIGLIERE	P
9	USSEGLIO Enzo	CONSIGLIERE	P
10	DE FAVERI Michele	CONSIGLIERE	A
11	CIANCETTA Margot Annaluna	CONSIGLIERE	A

Dei suddetti consiglieri sono assenti: DE FAVERI Michele-CIANCETTA Margot Annaluna- - - - -
- - - .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Marietta CARCIONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. COTTERCHIO Adele nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI CON METODO ARERA MTR-2 PERIODO 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che ARERA con Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Rilevato che l'art. 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali;

Richiamata la delibera ARERA n. 389 del 03.08.2023 afferente l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti MTR-2 che in modo puntuale definisce le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, precedentemente previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

Richiamata la procedura di approvazione (2022-2025) e di aggiornamento biennale (2024-2025) del Piano Economico Finanziario di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, aggiornati alla Delibera 7/2024/Rif del 23.01.2024 ;

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Meana di Susa, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di

raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il C.A.DO.S ha richiesto a questo Ente con nota n. 860 acclarata al protocollo n. 3346 del 31.08.2023 i dati d'esercizio relativi agli anni 2021 e 2022 ai sensi della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, relativi l'aggiornamento biennale della rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, previste dal metodo tariffario rifiuti MTR-2 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l'aggiornamento del secondo periodo regolatorio;

Atteso che questo ente ha trasmesso i dati come sopra richiesti;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che l'aggiornamento biennale (2024/2025) del piano finanziario 2022/2025 da parte dell'assemblea consortile è avvenuta in data 23.04.2024;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- l'incidenza delle utenze domestiche del Comune di Meana di Susa è pari al 99% e quella delle utenze non domestiche è pari al 1%;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla

tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti applicati rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Tenuto conto che a seguito di simulazioni contabili, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire:

- il coefficiente Kb per le utenze domestiche ad-hoc;
- per le utenze relative ai non residenti e abitazioni tenute a disposizione un coefficiente pari a un occupante per la parte fissa e per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99;
- la sola tariffa di parte fissa alle pertinenze delle abitazioni;

Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali.

- Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Meana di Susa una percentuale minima (1%) rispetto al totale delle metrature, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc, in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett.a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'estensione all'anno 2020 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, conv. in L. n. 157/19; la scelta è stata adottata al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 24 del Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17/08/2021 - ed è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe tari relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (allegato "B") della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Tenuto conto che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;

Richiamato il regolamento comunale in materia della Tassa rifiuti approvato con C.C. n. 15 del 23.07.2021 e s.m.i;

Viste le delibere di Consiglio comunale:

- n. 20 in data 20.10.2023 di approvazione del Documento Unico di programmazione 2024/2026, aggiornato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.27 del 19.12.2023;
- n. 28 in data 19.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026.

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- | | | | | |
|---|----------------------|----|---|------------|
| • | Consiglieri presenti | n. | 9 | |
| • | Votanti | n. | 8 | |
| • | Astenuti | n. | 1 | (Usseglio) |
| • | Voti favorevoli | n. | 8 | |
| • | Voti contrari | n. | 0 | |

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto ai sensi delle vigenti disposizioni, dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario Tari con metodo Arera MTR-2 per il periodo 2024-2025 e i documenti ad esso allegati, approvato dal Ca.do.s con deliberazione n. 7 in data 23.04.2024, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone.
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%.
6. Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
7. Di stabilire che per l'anno 2024 il versamento del tributo in oggetto, ad eccezione del tributo giornaliero, è effettuato in tre rate consecutive, alle scadenze fissate nella determina di approvazione del ruolo e riportate nell'avviso di pagamento inviato al Contribuente. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
- Consiglieri presenti n. 9
 - Votanti n. 8
 - Astenuti n. 1 (Usseglio)
 - Voti favorevoli n. 8
 - Voti contrari n. 0

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geom. COTTERCHIO Adele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marietta CARCIONE